

Associazione Misheni na Ukarimu (Missione e Carità) ONLUS

Via Castello 4 Agrate Conturbia (NO) 28010

Partita IVA/Codice Fiscale 90013620035

Verbale di Assemblea Straordinaria del 28/12/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 20.15, presso la sede sociale in Agrate Conturbia (NO), Via Castello n. 4, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Misheni na Ukarimu (Missione e Carità) ONLUS per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Sig.ra Barbara Gattoni, la quale chiama a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale il Sig.ra Arianna Salin, che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, e che sono presenti n°12 soci su n°12 iscritti nel libro soci, come risulta dalla distinta presenze debitamente firmata, che si allega al presente atto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo Statuto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore come disposto dall'art. 101. comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto, insieme alla distinta delle presenze, formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati. Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Arianna Salin)

Arianna Salin

Il Presidente

(Barbara Gattoni)

Barbara Gattoni

Registrato a Borgomanero 1.0 GEN. 2023 N. 31 Mod. serie 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data 1.0 GEN. 2023 presso a
per € esente da imposte di bollo e registro ai
senzi del D.Lgs n. 117/2017

Federica DIANA *

*firma su delega della Direttrice Provinciale
Sabrina Beltramino



MISHENI NA UKARIMU (MISSIONE E CARITA') E.T.S.**STATUTO****Art. 1) Denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "MISHENI NA UKARIMU (MISSIONE E CARITA')". Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione".

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "MISHENI NA UKARIMU (MISSIONE E CARITA') E.T.S."

L'Associazione ha sede in Agrate Conturbia (NO), Via Castello n. 4 ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2) Scopo e oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad

oggetto:

"la promozione di qualsiasi forma di assistenza e soccorso ai bisognosi che vivono in condizione di povertà e di miseria nell'ambito del territorio provinciale, regionale, nazionale e in qualsiasi parte del mondo" e lo svolgimento di tutte le altre attività caritatevoli che i soci membri di volta in volta stabiliranno, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dall'Associazione, svolgendo quale attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera u) del Codice del Terzo Settore.

Gli obiettivi sono perseguiti con adozioni a distanza, progetti e campagne attuate con le seguenti modalità:

- a) intraprendendo qualsiasi operazione di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione e procurando finanziamenti e fondi da persone fisiche, Enti, Istituzioni, Fondazioni, Organismi pubblici e privati, nonché attraverso autofinanziamento e raccolta di fondi privati, nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) svolgendo attività pubblicistiche, editoriali e usando qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti dello scopo dell'Associazione;
- c) promuovendo relazioni, alleanze e qualsiasi altro tipo di accordo con Associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, nell'ambito del territorio provinciale, regionale, nazionale e all'estero, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;
- d) acquistando, prendendo in locazione o in permuta, noleggiando qualsiasi altro diritto reale o personale su beni immobili e mobili, compresi i diritti di privilegio e i diritti speciali, che siano considerati necessari per lo scopo;
- e) promuovendo ed attuando attività di formazione, di educazione allo sviluppo



ed alla interculturalità anche attraverso la promozione e l'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni, corsi ed ogni altra cosa che possa contribuire alla sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3) I soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Possono aderire all'Associazione anche coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, solamente previa esplicito consenso dei detentori della potestà genitoriale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria spetta anche ai soci minorenni, tramite i detentori della potestà genitoriale.

I soci sono tenuti annualmente al pagamento della quota sociale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 4) Ammissione ed esclusione

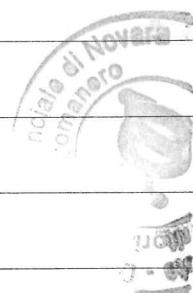
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare regolare domanda al Consiglio Direttivo.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Lo status di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazioni di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per



l'anno in corso;

d) per esclusione.

In caso di decesso del socio la quota sociale non è trasmissibile agli eredi; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Il socio che non provvede al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno è considerato moroso nei confronti dell'Associazione ed è automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria; il socio moroso potrà godere nuovamente del pieno esercizio dei propri diritti effettuando il versamento della quota associativa annuale ancora dovuta.

Il socio moroso che entro il 31 gennaio del successivo nuovo anno sociale non provveda a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa all'anno sociale precedente, decade automaticamente dalla propria qualifica ed è escluso immediatamente dall'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza di gravi motivi ovvero quando vengano ravvisate persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; il provvedimento di

esclusione deve essere motivato.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la propria volontà di recedere dalla stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera raccomandata a mano indirizzata al Consiglio Direttivo; tale recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della revoca, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 5) Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6) Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) l'Organo di controllo, laddove eletto;

d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 7) L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 8) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e dell'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9) Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente



anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida

la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente

può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio

di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata,

a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la

certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione (a titolo esemplificativo ma non

esaustivo: WhatsApp).

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione,

l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura

dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta

la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,



nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: WhatsApp), almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART. 11) Poteri Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



Art. 12) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 13) Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14) Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15) L'organo di controllo

Qualora l'Associazione superi i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16) Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17) Volontari e personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dagli articoli 16 e 17 del D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 18) Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 19) Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di



missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 22) Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 23) Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

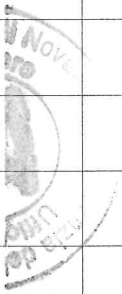
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 25) Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni



legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e
alle loro eventuali variazioni.





MISHENI NA UKARIMU (MISSIONE E CARITA') ONLUS

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 28 dicembre 2022

Foglio delle presenze

	Soci	Presente	Assente
1	Barbara Gattoni	X	
2	Roberta Tosi	X	
3	Cinzia Del Buono	X	
4	Arianna Salin	X	
5	Simone Tosi	X	
6	Danilo Abbienti	X	
7	Francesco Tosi	X	
8	Paolo Sacco	X	
9	Annalisa Silvestri	X	
10	Andrea Cocco	X	
11	Sonia Fusè	X	
12	Francesca Rota	X	

Il Presidente
Barbara GattoniIl Segretario
Arianna Salin